



16082/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T

composta dai magistrati:

Dott. Mario Cicala

- Presidente -

Dott. Salvatore Bognanni

- Consigliere -

Dott. Marcello Iacobellis

- Consigliere -

Dott. Antonino Di Blasi

- Consigliere -

Dott. Angelina-Maria Perrino

-Rel. Consigliere

Oggetto

Imposta di registro
- Agevolazioni
prima casa -

Ud. 04/06/2014 -

CC

R.G.N. 19600/2013

non 16082
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19600-2013 proposto *da*:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore *pro tempore*,
elettivamente domiciliato in Roma, alla via
presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende;

- *ricorrente*-

contro

rappresentato e difeso, giusta mandato a
margine del controricorso, dall'avv. _____, presso lo studio del
quale in Milano, al corso _____, elettivamente
domicilia;

- *controricorrente*-

avverso la sentenza n. 6/28/2013 della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, depositata il 18 febbraio 2013;

GA



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la relazione da lei depositata, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'avvocato _____, per delega dell'avv.

constatata la regolarità delle comunicazioni;

osserva quanto segue.

In fatto.

L'Agenzia delle entrate ha notificato al contribuente un avviso di liquidazione col quale ha recuperato le maggiori somme dovute a titolo di imposta di registro, imposta ipocatastale e imposta sostitutiva sul mutuo ipotecario, a seguito della decadenza dalle agevolazioni per l'acquisto della prima casa e del connesso mutuo fondiario. Ciò in quanto, nell'arco dei diciotto mesi dall'acquisto, il rogito relativo al quale è stato registrato in data 27 marzo 2008, non aveva stabilito la propria residenza nel Comune dov'è ubicato l'immobile acquistato.

Il contribuente ha impugnato l'avviso, ma il ricorso è stato respinto dalla locale Commissione tributaria provinciale, con sentenza che la Commissione tributaria regionale ha ribaltato, riconoscendo rilevanza di forza maggiore, idonea a giustificare il mancato trasferimento nel termine suddetto, alla separazione consensuale intercorsa tra _____ la moglie, in relazione alla quale il contribuente ha ceduto alla consorte, in data 12 maggio 2009, la propria quota dell'immobile in questione.

Ricorre in cassazione l'Agenzia delle entrate, affidando il ricorso ad un unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.



In diritto.

1.- Il ricorso è manifestamente fondato.

2.- In particolare, è fondato l'unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., col quale l'ufficio si duole della violazione dell'art. 1 e della relativa nota II-bis della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.131/86.

2.1.-La sentenza, difatti, là dove ha riconosciuto rilevanza di forza maggiore alla cessione da parte del contribuente della quota alla coniuge separata, si pone in contrasto col principio di diritto da ultimo affermato da Cass., ord. 2 aprile 2014, n. 7764, secondo cui i benefici fiscali invocati spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, entro il Comune dov'è situato l'immobile, la propria residenza.

2.2.- Il che non è pacificamente avvenuto nell'ipotesi in esame, risultando, anzi, dalla sentenza che , nell'arco dei diciotto mesi, ha acquistato altro immobile, ubicato in diverso Comune, dove ha trasferito la propria residenza.

2.3.- Là dove, va chiarito, la Corte, sia pure con riferimento ad altra ipotesi di revoca delle agevolazioni fiscali riconosciute per l'acquisto di prima casa, nel rimarcare che il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione, riuscendo idoneo a determinare la suddetta revoca, implicitamente, ma inequivocabilmente ha escluso che una tale cessione possa essere equiparata alla forza maggiore (Cass. 3 febbraio 2014, n. 2263).

Ca



3.- La sentenza va in conseguenza cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell'originaria impugnazione.

3.1.- La natura della controversia determina, tuttavia, l'integrale compensazione delle spese di lite.

per questi motivi

la Corte:

- accoglie il ricorso;
- cassa la sentenza impugnata;
- decidendo nel merito, respinge l'impugnazione originariamente proposta;
- compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, in esito alla camera di consiglio del 4 giugno 2014.

il presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 14 LUG. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA